



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento
Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono
UFFICIO TECNICO
Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368
e-mail: tecnico@comune.pievedibono.tn.it
PEC: comune@pec.comune.pievedibono.tn.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00307860221

Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 53 del 27 maggio 2014

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale per gli operai comunali. Impegno di spesa e affidamento della fornitura alla ditta LEGNOFER di Dalla Cort Loris & C. s.n.c., con sede in via Vecchia n. 47 a Pieve di Bono - CIG Z350F68664

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamato il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014" sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 7 marzo 2014, il quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio dei Comuni trentini al 31.05.2014.

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Comune di Pieve di Bono non è stato approvato.

Preso atto che l'articolo 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nel testo modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre 2001 n. 16/L, prevede espressamente: "Qualora l'accordo previsto dall'articolo 17 comma 35 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato".

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 11.04.2013, con oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO GENERALE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2013. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)".

Considerato che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, dispone che il Datore di lavoro debba fornire ai propri dipendenti i Dispositivi di protezione individuali (di seguito DPI) allo scopo di proteggerli contro i rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Dato atto che tra i Dispositivi di protezione individuali sono compresi indumenti e calzature antipioggia e antifreddo.

Preso atto che gli operai comunali hanno segnalato la necessità di essere dotati di due paia di pantaloni ad alta visibilità, in sostituzione di quelli deteriorati a seguito dell'uso, e che inoltre si rende necessario procedere all'acquisto di due nuove imbragature di sicurezza in quanto quelle in dotazione stanno raggiungendo la data di scadenza della certificazione.

Richiamata la L.P. 19.07.1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", ed in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di ricorso alla trattativa privata, nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., ed in particolare il Capo IV che disciplina le procedure telematiche di acquisto.

Rilevato che:

- l'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che *"i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*; stante il rinvio all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 ne consegue che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa"*;
- l'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificata dal Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dispone

che: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".*

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'articolo 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

Constatato che la fornitura suddetta rientra nei limiti di valore di cui all'articolo 21 commi 2 e 4 della L.P. 23/1990 e ritenuto quindi di procedere alla selezione del fornitore utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 7 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012.

Dato atto che:

- il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a. ed è uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione attraverso il quale i soggetti aggiudicatori, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, così come indicata dall'articolo 3 comma 17 del Codice dei Contratti Pubblici;
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, i soggetti aggiudicatori abilitati al mercato elettronico, tramite i propri punti ordinanti, possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di beni e servizi previste dagli articoli 329 e seguenti del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dai soggetti aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. Consip provvede ad abilitare i fornitori ed i relativi beni e/o servizi al mercato elettronico attraverso appositi bandi di abilitazione suddivisi in categorie ed aperti a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. Ciascun fornitore è tenuto a predisporre il proprio catalogo dei beni e dei servizi abilitati da inserire nel mercato elettronico, conformemente a quanto disposto dai documenti del mercato elettronico e, di volta in volta, dai bandi di abilitazione per cui il fornitore risulta abilitato;
- il catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai soggetti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile. Tale offerta è valida ed efficace a partire dalla pubblicazione sul sito ed il fornitore ha l'obbligo di applicare ai soggetti aggiudicatori che ne facciano richiesta attraverso l'invio di un ordine diretto i prezzi e le condizioni presenti sul catalogo fino al termine fissato da ciascun bando di abilitazione;
- la validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei soggetti aggiudicatori sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di beni/servizi che possono essere ordinati, l'importo minimo di consegna, l'area di consegna e l'eventuale disponibilità minima garantita di beni/servizi. In ogni caso il fornitore non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dal bando di abilitazione relativo al bene/servizio offerto a catalogo.

Compare le offerte presenti alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con caratteristiche tecniche confacenti alle esigenze dell'amministrazione comunale, per la fornitura di:

- n. 2 pantalone alta visibilità giallo/grigio tg.46;
- n. 2 pantalone alta visibilità giallo/grigio tg.46 lungo;
- n. 2 imbragatura+cintura HT 22 EN361+EN358 tg. S/L;

e ritenuto di poter procedere all'acquisto dal fornitore LEGNOFFER di Dalla Cort Loris & C. s.n.c., con sede in via Vecchia n. 47 a Pieve di Bono, per l'importo complessivo di € 333,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, i cui articoli risultano tecnicamente idonei e presentano un rapporto qualità-prezzo giudicato conveniente.

Vista la necessità di impegnare la spesa prevista di € 406,26 all'intervento 1010203 capitolo 7112 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. Di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, dalla ditta LEGNOFER di Dalla Cort Loris & C. s.n.c., con sede in via Vecchia n. 47 a Pieve di Bono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23, i pantaloni e le imbragature elencati in premessa, al prezzo complessivo di € 333,00 + IVA 22%, pari a € 406,26.
2. Di dare atto che il relativo contratto di fornitura verrà concluso tramite emissione di ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A..
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 406,26, all'intervento 1010203 capitolo 7112 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.
4. Di procedere al relativo pagamento a saldo in unica soluzione su presentazione della relativa fattura vistata dal responsabile incaricato che attesti la regolarità della fornitura.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
- *geom. Roberto Bolza* -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA *(ai sensi dell'art. 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)*

Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Pieve di Bono, 27 maggio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- *dott.ssa Barbara Beordo* -